

Legge 13 agosto 2010, n. 129 ha modificato l'art. 185 del Dlgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) definendo sottoprodotti e quindi non rifiuti, gli sfalci del verde da manutenzioni reimpiegati per produrre energia anche ceduti a terzi.

<p>art. 185 comma 2</p> <p>ANTE RIFORMA</p> <p>Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183:</p> <p><i>materiali fecali e vegetali provenienti () da attività agricole utilizzati nelle attività agricole ()</i></p> <p><i>o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi, eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.</i></p>	<p>art. 185 comma 2</p> <p>POST RIFORMA</p> <p>Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183:</p> <p><u>materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o</u></p> <p><i>utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi, eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.</i></p>
--	--